

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 luglio 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2013, n. 5.

Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista). (13R00315). Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2013, n. 6.

Disposizioni regionali in materia agricola. (13R00316). Pag. 5

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 3.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bressanone e Varna e modifica delle leggi regionali 30 novembre 1994, n. 3 «Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1» e successive modificazioni e 5 febbraio 2013, n. 1 «Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni», nonché disposizioni in materia di trasparenza. (13R00327). Pag. 8

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 8 maggio 2013, n. 5.

Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2013 e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale. (13R00322). Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 2013, n. 6.

Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg. (13A00323). Pag. 12

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2013, n. 092/Pres.

Regolamento per l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario). (13R00275). Pag. 14

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2013, n. 10.

Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» e successive modificazioni. (13R00329). Pag. 16





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2013, n. 5.

Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato) e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista).

(Pubblicata nel 1° Supplemento del 30 aprile 2013 al Bollettino ufficiale regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 2013)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto.

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato), le parole: «delle commissioni regionale e provinciali per l'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione regionale per l'artigianato».

Art. 2.

Modifiche dell'art. 10 della l.r. 1/2009

1. Il comma 1 dell'art. 10 della l.r. 1/2009, è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale approva ogni tre anni, sentite le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative presenti nel comitato di coordinamento unitario, un documento di indirizzi nel quale sono individuate le priorità per l'attuazione del presente capo, con riferimento agli obiettivi, agli strumenti e alle tipologie di intervento e all'impiego delle risorse stanziate nel bilancio regionale. Il documento di indirizzi è preventivamente sottoposto alla commissione consiliare competente che esprime un parere entro il termine di trenta giorni. Decorso detto termine, il parere si intende favorevole.»

Art. 3.

Modifiche dell'art. 14 della l.r. 1/2009

1. Il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 1/2009, è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale, sentite le confederazioni regionali artigiane e la Commissione regionale per l'artigianato, definisce i criteri, le procedure e le modalità per la predisposizione di appositi disciplinari, per la revisione dei disciplinari vigenti, nonché per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari stessi e per il conferimento del riconoscimento di "Eccellenza artigiana".».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della l.r. 1/2009, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le modalità tecniche delle annotazioni da apportare nella sezione speciale del registro delle imprese sulla posizione delle imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dai disciplinari sono determinate dalla Giunta regionale sulla base di criteri atti a garantire l'unitarietà del sistema informativo.».

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 14 della l.r. 1/2009, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Il registro delle imprese comunica alla struttura regionale competente ogni modifica o cancellazione relativa all'annotazione dell'impresa in possesso del riconoscimento di "Eccellenza artigiana".».

Art. 4.

Sostituzione della rubrica del capo I del titolo III della l.r. 1/2009

1. La rubrica del capo I del titolo III della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: «Semplificazione dell'annotazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 22 della l.r. 1/2009

1. L'art. 22 della l.r. 1/2009, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Annotazione, modifica e cancellazione nel registro delle imprese). — 1. Nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto dei poteri di indirizzo della Regione sono disciplinate le procedure per l'annotazione, la modifica e la cancellazione della qualifica artigiana delle imprese in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) nel registro delle imprese.

2. L'albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese.

3. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono delegate alle CCIAA e sono da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

4. Ai fini dell'annotazione, della modifica e della cancellazione della qualifica artigiana delle imprese si applicano a favore delle CCIAA i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).


5. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, stipula apposita convenzione con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte sui servizi da assicurare per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 e per il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 22-bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l'art. 22 della l.r. 1/2009, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Programmi con il sistema camerale a favore della competitività delle imprese). — 1. La Giunta regionale definisce con l'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte la realizzazione di programmi a favore della promozione e qualificazione delle imprese artigiane piemontesi attraverso apposite convenzioni.



2. I criteri, le risorse, gli strumenti di intervento, le categorie dei destinatari e le modalità per la valutazione dell'efficacia delle azioni secondo parametri correlati alla specificità dell'azione sono definiti nella convenzione di cui all'art. 22, comma 5.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 23 della l.r. 1/2009

1. L'art. 23 della l.r. 1/2009, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Annotazione nel registro delle imprese*). —

1. Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa, le imprese artigiane in possesso dei requisiti dichiarati mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. L'annotazione della qualifica artigiana delle imprese nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e dei loro consorzi.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata alla data di acquisizione dei requisiti artigiani e determina l'annotazione dalla data di presentazione della comunicazione stessa.

4. Le CCIAA trasmettono l'annotazione relativa alla qualifica artigiana alle competenti sedi dell'INPS agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza.

5. Contro i provvedimenti, anche d'ufficio, delle CCIAA in materia di annotazione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.

6. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato sono comunicate alla CCIAA che ha emanato l'atto impugnato e al ricorrente entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto.

7. Il ricorso contro i provvedimenti, anche d'ufficio, delle CCIAA in materia di cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese ha effetto sospensivo.

8. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla comunicazione davanti al giudice ordinario competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

9. Le CCIAA, ai fini delle attività di cui al comma 1, possono avvalersi del contributo, a titolo onorifico, di esperti individuati dalle confederazioni regionali artigiane.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 24 della l.r. 1/2009

1. L'art. 24 della l.r. 1/2009, è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Modifica e cancellazione dell'annotazione artigiana*). — 1. L'impresa artigiana deve comunicare la modifica dei requisiti dichiarati ai fini dell'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, di cui all'art. 23, comma 1, al registro delle imprese competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dall'avvenuta modifica e produce effetti dalla data dell'evento comunicato.

3. Il registro delle imprese procede alla modifica e alla cancellazione dell'annotazione della qualifica artigiana nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione al registro delle imprese e dà comunicazione dell'avvenuta cancellazione alle amministrazioni competenti anche ai fini previdenziali ed assistenziali.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 25 della l.r. 1/2009

1. L'art. 25 della l.r. 1/2009, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Sanzioni*). — 1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono inflitte, nel rispetto delle norme e dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro così determinata:

a) in caso di esercizio dell'attività artigiana senza l'annotazione della qualifica nell'apposita sezione del registro delle imprese si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro;


b) in caso di uso, da parte di imprese non annotate con la qualifica di impresa artigiana, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna o nel marchio si applica, per ogni singolo episodio, la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro;

c) in caso di uso non consentito della denominazione "Eccellenza artigiana" e del marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana", di cui all'art. 14, si applica, per ogni singolo episodio, la sanzione amministrativa pecuniaria da 350,00 euro a 3.500,00 euro.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono accertate ed irrogate dalla CCIAA competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell'impresa. I relativi proventi concorrono alla copertura dei costi sostenuti dalla CCIAA per le funzioni amministrative ad essa delegate dalla presente legge.

3. Le CCIAA, previa richiesta della struttura regionale competente in materia di artigianato, relazionano in merito alle violazioni accertate, alle generalità dei soggetti sanzionati e all'importo delle sanzioni applicate.

4. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono aggiornabili a cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al 20 per cento.».



Art. 10.

Sostituzione della rubrica del capo II del titolo III della l.r. 1/2009

1. La rubrica del capo II del titolo III della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente: «Funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato».

Art. 11.

Modifica dell'art. 28 della l.r. 1/2009

1. Il comma 1 dell'art. 28 della l.r. 1/2009, è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente per materia ed è composta:

a) da un rappresentante della Regione, con esperienza in materia giuridica, designato dalla Giunta regionale;

b) da sei esperti in materia di artigianato, designati unitariamente dalle confederazioni artigiane regionali maggiormente rappresentative;

c) dal Direttore regionale dell'INPS o da un suo delegato;

d) da un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori;

e) da un rappresentante dei consumatori designato dalla Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti);

f) dal Direttore regionale o da un suo delegato della struttura regionale competente in materia di formazione;

g) da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle CCIAA del Piemonte.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 29 della l.r. 1/2009

1. L'art. 29 della l.r. 1/2009, è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato*). — 1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso gli uffici della Giunta regionale. Quale organo regionale amministrativo e di tutela del settore:

a) presenta alla Giunta regionale ogni anno il programma della propria attività per l'anno successivo ed il consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente;

b) decide sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti delle CCIAA in materia di annotazione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese;

c) decide sui ricorsi contro il mancato riconoscimento di impresa dell'eccellenza artigiana e di maestro artigiano;

d) decide sulla costituzione in giudizio in caso di impugnazione delle delibere ai sensi delle disposizioni di legge;

e) esprime pareri sugli atti della programmazione regionale in materia di artigianato;

f) propone iniziative rivolte alla promozione, tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato;

g) svolge una funzione di informazione e coordinamento nei confronti delle CCIAA per assicurare omogeneità di indirizzo agli interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con le strutture competenti della Regione;

h) coadiuva la Regione secondo quanto previsto espressamente dalla presente legge e svolge ogni altro compito attribuitole dalle leggi regionali e nazionali.

2. Tutti gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato sono a carico della Regione e sono determinati ai sensi dell'art. 37.

3. La rappresentanza processuale e la difesa in giudizio della Commissione regionale per l'artigianato spetta di norma all'Avvocatura regionale.

4. Per l'approfondimento di argomenti di particolare complessità la Commissione regionale per l'artigianato ha la facoltà di articolarsi in gruppi di lavoro, eventualmente integrati da esperti designati dalle confederazioni regionali artigiane, che esprimono pareri di carattere tecnico. La partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo onorifico.».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 1/2009

1. L'art. 30 della l.r. 1/2009, è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Durata in carica della Commissione regionale per l'artigianato*). — 1. La Commissione regionale per l'artigianato ha una durata di cinque anni a decorrere dal provvedimento di nomina e resta in carica fino alla nomina della nuova Commissione.

2. I componenti della Commissione regionale per l'artigianato decadono dalla carica in caso di perdita dei requisiti prescritti per la nomina e in caso di mancata partecipazione non giustificata alle sedute per tre riunioni consecutive. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni momento dall'organismo che li ha designati.».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 31 della l.r. 1/2009

1. L'art. 31 della l.r. 1/2009, è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Personale e organizzazione di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato*). — 1. Il personale della struttura organizzativa di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato è individuato tra il personale regionale e dipende funzionalmente dal Presidente della Commissione medesima, ferma restando la sua appartenenza al settore regionale competente, di cui la struttura costituisce articolazione interna e da cui dipende gerarchicamente.

2. Il responsabile della struttura regionale competente per materia individua il segretario della Commissione regionale per l'artigianato.».



Art. 15.

Sostituzione dell'art. 32 della l.r. 1/2009

1. L'art. 32 della l.r. 1/2009, è sostituito dal seguente:
«Art. 32 (*Indirizzo, coordinamento e vigilanza*). — 1. La Giunta regionale ha la facoltà di ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato.

2. Nel caso in cui la Commissione regionale per l'artigianato venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità, previa diffida, è sciolta con decreto del

Presidente della Giunta regionale e contestualmente viene nominato un commissario straordinario competente ad esercitare, fino alla ricostituzione della Commissione, tutte le funzioni alla stessa attribuite per l'artigianato.»

Art. 16.

Modifica dell'art. 33 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'art. 33 della l.r. 1/2009, le parole: «commissioni provinciali per l'artigianato», sono sostituite dalla seguente: «CCIAA».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 34 della l.r. 1/2009

1. L'art. 34 della l.r. 1/2009, è sostituito dal seguente:
«Art. 34 (*Provvedimenti d'ufficio delle CCIAA. Segnalazioni*). — 1. Le CCIAA, esaminate le denunce presentate ed acquisiti gli elementi di valutazione, sentito l'interessato, procedono all'annotazione, alle modifiche e alla cancellazione d'ufficio delle imprese, dei consorzi e delle società consortili che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine le CCIAA possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi, anche, dell'attività istruttoria dei comuni.

2. Le CCIAA segnalano le denunce ricevute e i provvedimenti adottati ai comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva.»

Art. 18.

Inserimento dell'art. 34-bis nella l.r. 1/2009

1. Dopo l'art. 34 della l.r. 1/2009, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis (*Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore*). — 1. Ai fini dell'ammissione all'esame teorico-pratico di cui all'art. 3, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) e ai corsi di formazione teorica della durata di trecento ore di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della l.r. 54/1992, finanziati o riconosciuti dalle province, la struttura regionale competente per materia accerta, attesta e determina il periodo di inserimento, di attività lavorativa qualificata, nonché il rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista.

2. Ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico di cui all'art. 3, comma 1 della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) e al corso di formazione teorica di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della l. 174/2005, la struttura regionale competente per materia accerta, attesta e determina il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura.»

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 37 della l.r. 1/2009

1. L'art. 37 della l.r. 1/2009, è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Spese di funzionamento di collegi consultivi e di amministrazione attiva*). — 1. Ai componenti delle commissioni chiamati a formulare pareri, proposte di iniziative e ad assumere deliberazioni, in merito a quanto è oggetto della presente legge, sono corrisposti compensi e rimborsi nei limiti e con le modalità previste dall'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

Art. 20.

Modifiche all'art. 39 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'art. 39 della l.r. 1/2009, le parole: «87 e 88» sono sostituite dalle seguenti: «107 e 108».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 41 della l.r. 1/2009

1. L'art. 41 della l.r. 1/2009, è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. Per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge, agli oneri di parte corrente e in conto capitale iscritti rispettivamente nelle unità previsionali di base (UPB) DB 16031 e DB 16032 si fa fronte per ciascun anno del biennio 2013-2014 con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).»

Art. 22.


Modifica dell'art. 9 della l.r. 54/1992

1. La rubrica dell'art. 9 della l.r. 54/1992 è sostituita dalla seguente: «Equiparazione ai dipendenti di impresa».

Art. 23.

Norme transitorie

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 26 della l.r. 1/2009 continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla conclusione dei procedimenti pendenti e comunque non oltre il centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.



2. La Commissione regionale per l'artigianato, nella composizione di cui all'art. 28 della l.r. 1/2009, continua a svolgere le proprie funzioni fino alla conclusione dei procedimenti pendenti e comunque non oltre il centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora non si possa procedere alla costituzione della Commissione regionale per l'artigianato nella composizione di cui all'art. 28 della l.r. 1/2009, come modificato dall'art. 11 della presente legge, la Giunta regionale provvede a nominare un Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Commissione stessa.

3. La Commissione regionale per l'artigianato, nella composizione di cui all'art. 28 della l.r. 1/2009, come modificato dall'art. 11 della presente legge, decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al comma 1 non oltre il centoventesimo giorno dal suo insediamento.

4. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, avviati in attuazione delle norme di cui all'art. 24 della l.r. 1/2009. Tali procedimenti sono portati a compimento sulla base delle relative disposizioni.

Art. 24.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 26 e 27 della l.r. 1/2009;
- b) il comma 2 dell'art. 28 della l.r. 1/2009;
- c) il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno);
- d) i commi 1, 2 e 4 dell'art. 9 della l.r. 54/1992;
- e) al comma 1 dell'art. 13 della l.r. 54/1992 le parole: «dalla Commissione provinciale per l'artigianato»;
- f) il comma 8 dell'art. 14 della l.r. 54/1992;
- g) l'art. 10 del regolamento regionale 15 gennaio 2001, n. 1/R (Uso del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 23 aprile 2013

COTA

(*Omissis*).

13R00315

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2013, n. 6.

Disposizioni regionali in materia agricola.

(Pubblicata nel 1° suppl. 30 aprile 2013 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aiuti per la copertura dei costi sostenuti dai consorzi di difesa delle colture agrarie per la stipula di polizze assicurative agevolate contro le avversità atmosferiche.

1. La Regione istituisce un aiuto, nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), finalizzato alla copertura degli interessi bancari sostenuti dai consorzi di difesa delle colture agrarie che hanno stipulato in nome e per conto dei propri soci delle polizze assicurative agevolate contro le avversità atmosferiche, a garanzia dei contributi statali previsti dalla normativa vigente, per i premi delle annualità 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.

2. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione le disposizioni attuative.


Art. 2.

Iniziativa per rafforzare il sistema di garanzia dedicato al settore della produzione primaria

1. Al fine di agevolare il consolidamento e lo sviluppo delle piccole e medie imprese agricole ed il loro accesso al mercato dei capitali, la Regione promuove interventi di rafforzamento del sistema di garanzia dedicato al settore della produzione primaria.

2. La Regione, per i fini di cui al comma 1, interviene a sostegno delle cooperative e dei consorzi digaranzia collettiva fidi (Confidi) composti in misura prevalente da imprenditori di cui all'art. 2135 del codice civile, concedendo prestiti quindicennali da rimborsare alla scadenza in un'unica soluzione per un importo pari al valore nominale, decurtato delle somme eventualmente utilizzate a copertura delle perdite per interventi in garanzia a favore delle imprese socie e incrementato degli interessi.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione dell'intervento.



Art. 3.

Trebbiatura e sgranatura meccanica

1. Per l'esercizio dell'attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose, di cui al regio decreto-legge 23 aprile 1942, n. 433 (Disciplina dell'esercizio della trebbiatura e della sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose) ed al decreto legislativo luogotenenziale del 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose), non è richiesta alcuna licenza.

Art. 4.

Gestione delle risorse pastorali pubbliche

1. Per la conservazione e la salvaguardia dei pascoli montani e delle malghe di proprietà pubblica, le procedure per l'affitto e le condizioni contrattuali e gestionali generali rispettano la legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), la legge dell'11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente.

Art. 5.

*Modifiche dell'art. 47 della legge regionale
12 ottobre 1978, n. 63*

1. Al comma quinto dell'art. 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), come aggiunto dall'art. 8 della legge regionale dell'11 maggio 1984, n. 24, la parola: «istituzioni» è sostituita dalla seguente: «enti».

2. Il comma sesto dell'art. 47 della legge regionale n. 63/1978, come aggiunto dall'art. 8 della legge regionale n. 24/1984, è sostituito dal seguente:

«6. Lo statuto di tali enti, tra l'altro, prevede:

a) la maggioranza negli organi collegiali dei rappresentanti di enti pubblici, nel caso figurino anche privati tra i partecipanti;

b) il presidente eletto tra i rappresentanti designati dagli enti pubblici e dalla Regione;

c) il collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale composto da tre membri designati dai partecipanti; il presidente del collegio è il membro designato dall'ente che versa l'eventuale quota maggioritaria;

d) un numero di rappresentanti negli organi collegiali rapportato alle eventuali quote di partecipazione finanziaria con l'osservanza, comunque, di quanto previsto alla lettera a).».

3. Il comma settimo dell'art. 47 della legge regionale n. 63/1978, come aggiunto dall'art. 8 della legge regionale n. 24/1984, è sostituito dal seguente:

«7. Gli enti devono essere costituiti con atto pubblico, avere personalità giuridica e possedere i requisiti organizzativi, tecnici e scientifici necessari per l'espletamento della ricerca applicata.».

4. Il comma nono dell'art. 47 della legge regionale n. 63/1978, come aggiunto dall'art. 8 della legge regionale n. 24/1984, è sostituito dal seguente:

«9. L'intervento finanziario della Regione è determinato annualmente con la legge di bilancio regionale, tenuto conto:

a) del bilancio preventivo e del programma di attività e ricerca;

b) del bilancio consuntivo e del programma di attività e ricerca relativo all'anno precedente;

c) delle eventuali quote di partecipazione finanziaria degli altri partecipanti.».

Art. 6.

Modifiche della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39

1. Il comma primo dell'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli), come modificato, da ultimo, dall'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, in applicazione dell'art. 77, primo comma, lettera d) e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), istituisce un sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio delle uve, dei mosti e dei vini, per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli, che favorisce un coordinato svolgimento dei compiti comunque affidati in materia alle regioni, alle province ed ai comuni.».

2. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 39/1980, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 21, è sostituito dal seguente:


«1. Allo scopo di migliorare il sistema di controllo e di vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei prodotti vitivinicoli previsto dalle leggi vigenti ed in applicazione del disposto di cui agli articoli 4 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, le province istituiscono il servizio antisofisticazioni vinicole (SAV) e demandano allo stesso le funzioni previste dagli articoli 5, 10 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di polizia locale).».

Art. 7.

Modifiche della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21

1. Dopo il comma 5 dell'art. 45 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le modifiche dei relativi statuti sono inviati alla Giunta regionale che, verificata la conformità con le disposizioni della presente legge, le approva e ne autorizza la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.».



2. Dopo il comma 4 dell'art. 51 della legge regionale n. 21/1999, è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire il riordino irriguo, anche attraverso l'accorpamento dei comprensori di irrigazione esistenti, e la realizzazione di grandi opere irrigue infrastrutturali sovracomprendoriali possono costituirsi organismi di coordinamento tra gli enti gestori dei comprensori di irrigazione delimitati ai sensi dell'art. 44.».

Art. 8.

Analisi delle ricadute economiche e sociali nel settore agricolo della normativa regionale

1. La Giunta regionale, prima dell'approvazione di disegni di legge o di atti amministrativi, individua le fattispecie per le quali è necessario operare un'analisi delle ricadute economiche e sociali nel settore agricolo.

Art. 9.

Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie

1. Al settore fitosanitario regionale compete, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) di:

a) istituire quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie pericolose e diffusibili prescrivendo le misure fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi;

b) ingiungere l'estirpazione di piante che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, definendo le specie e le aree soggette all'estirpazione;

c) vietare temporaneamente, in tutto il territorio della Regione o in parte di esso, la messa a dimora di piante appartenenti a specie che possano favorire la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria;

d) prescrivere le misure fitosanitarie necessarie, ivi compresi i trattamenti obbligatori, la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati, o sospetti tali, o ospiti degli organismi nocivi o dei loro vettori, nonché dei materiali di imballaggio, dei recipienti e di quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o dei loro vettori, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia.

2. I soggetti che non rispettano l'obbligo di estirpazione entro i termini fissati al riguardo dal settore fitosanitario regionale sono puniti con sanzione amministrativa pari a 0,3 euro per metro quadrato di superficie. La sanzione pecuniaria non può in ogni caso essere inferiore a 1.500,00 euro. Chiunque violi gli obblighi relativi all'esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori entro i termini fissati dal settore fitosanitario regionale è punito con sanzione amministrativa da 200,00 a 1.200,00 euro.

3. Oltre ad accertare la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, gli organi di vigilanza dispongono l'esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste al comma 1 ponendo a carico del trasgressore le relative spese. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta a carico del trasgressore la sospensione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo.

4. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata ai competenti uffici della Regione e agli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono destinati alla realizzazione degli interventi necessari all'attuazione delle misure di emergenza di cui al comma 1.

5. L'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dal Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale).

6. Specifici compiti relativi all'attuazione delle misure di emergenza di cui al comma 1 possono essere gestiti dalle province, dai comuni e dalle unioni montane di comuni a seguito di accordi con la Regione.

Art. 10.

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all'art. 1 e agli interventi previsti all'art. 2 del biennio 2013-2014, stimati rispettivamente in un milione di euro per ciascun anno e iscritti nell'ambito delle rispettive unità previsionali di base (UPB) DB11032 e DB11092 del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 29 aprile 2013

COTA

(Omissis)

13R00316



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 3.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bressanone e Varna e modifica delle leggi regionali 30 novembre 1994, n. 3 «Elezioni dirette del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1» e successive modificazioni e 5 febbraio 2013, n. 1 «Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni», nonché disposizioni in materia di trasparenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/I-II del 7 maggio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bressanone e Varna

1. Le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bressanone e Varna sono modificate con lo spostamento nella circoscrizione di Varna della p.ed. 998 e della p.f. 562/2 CC Bressanone secondo le risultanze di cui alla allegata documentazione tecnica approvata dai Consigli comunali di Bressanone e Varna, accertato che la modifica territoriale non comporta trasferimento di popolazione residente da un comune all'altro e che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 «Sull'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei comuni» e successive modificazioni.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge si procederà alla rideterminazione dei confini tra i due Comuni di Bressanone e Varna sulla base della allegata documentazione tecnica.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 «Elezioni dirette del sindaco

e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1» e successive modificazioni.

1. All'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

«e) 3 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 abitanti e nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti;

f) 2 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 1.000 abitanti.»;

b) nel comma 6, dopo le parole: «In quest'ultimo caso», sono inserite le parole: «e, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, in entrambi i casi».

Art. 3.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 «Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni» e disposizioni in materia di trasparenza.

1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, le parole: «si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle parole: «si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

2. La Regione, in relazione alla peculiarità del proprio ordinamento adegua la propria legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Il predetto adeguamento, esclusi gli aspetti di competenza delle province autonome, riguarda anche gli enti pubblici a ordinamento regionale, nonché le società in house e aziende della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale. Fino all'adeguamento, resta ferma l'applicazione della disciplina regionale vigente in materia.


3. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)», è aggiunto il seguente:

«5-bis. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1

1. Nel comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 1 del 2013, l'ultimo periodo è soppresso.



Art. 5.

*Modifiche all'art. 23 della legge regionale
5 febbraio 2013, n. 1*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 1 del 2013, è inserito il seguente:

«2-bis. Per gli enti della provincia di Bolzano, le disposizioni contenute nell'art. 18, comma 1, lettere d), e) e g) si applicano a decorrere dal primo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della presente legge.»

2. La modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2013.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 2 maggio 2013

PACHER

(Omissis)

13R00327

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 8 maggio 2013, n. 5.

Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2013 e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 14 maggio 2013)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni sull'elezione del consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

1. Alla scadenza della legislatura in corso, l'elezione del consiglio della Provincia autonoma di Bolzano avviene, per quanto compatibile, in applicazione della disciplina contenuta nella legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, recante «Testo unico delle leggi regionali per la elezione del consiglio regionale», nonché in applicazione delle disposizioni della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, recante «Disposizioni sull'elezione del consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

per l'anno 2003» e dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge provinciale 9 giugno 2008, n. 3, recante «Disposizioni sull'elezione del consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2008», secondo le modifiche e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. Salvo quanto disposto dalla legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, le funzioni che la legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, attribuisce alla/al presidente della giunta regionale e alla giunta regionale sono attribuite, rispettivamente, alla/al presidente della Provincia e alla giunta provinciale.

3. Al comma 12 dell'art. 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, dopo le parole «in triplice esemplare» sono aggiunte le seguenti parole «, anche a colori.».


4. Alla fine del comma 13 dell'art. 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, è aggiunto il seguente periodo: «I tre esemplari di contrassegno da presentare a corredo delle candidature ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, possono essere anche a colori.».

5. Al comma 13 dell'art. 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, sono aggiunti i seguenti periodi: «In ciascuna lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi delle candidate/dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più prossima.».

6. Al comma 14 dell'art. 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, le parole «nell'ultima elezione regionale» sono sostituite dalle seguenti «nell'ultima elezione del Consiglio provinciale».

7. Al comma 15 dell'art. 1 della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora una lista comprenda una quota di candidate/candidati appartenenti a un genere in misura superiore a quanto stabilito dal comma 13, sono cancellati dalla lista i nominativi delle candidate/dei candidati appartenenti al genere sovrarappresentato, a partire dall'ultima candidata/dall'ultimo candidato di detto genere.».

8. Le elettrici/gli elettori altoatesini residenti all'estero che sono iscritti nel registro anagrafico dei cittadini italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ad eccezione di coloro che optano per l'esercizio del diritto di voto direttamente presso il comune di iscrizione. Le elettrici/gli elettori impediti/i a esercitare il voto presso il comune di residenza, in quanto temporaneamente dimoranti fuori provincia, possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza. Ai fini dell'esercizio del voto nel proprio comune, le elettrici/gli elettori di cui al primo periodo e, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza, le elettrici/gli elettori di cui al secondo periodo, devono far pervenire apposita richiesta al comune di iscrizione entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente le elezioni. La richiesta è valida solamente per la votazione per cui è presentata e, scaduto il termine di cui sopra, non può più essere ritirata. Tale richiesta può essere consegnata personalmente, inoltrata tramite posta, via fax oppure posta elettronica certificata e deve contenere, pena il rigetto della stessa, i dati anagrafici e il corretto indirizzo postale della persona richiedente nonché la firma di quest'ultima.



9. Il comune, a stretto giro di posta dall'avvenuto ricevimento della richiesta, provvede a trasmettere all'indirizzo indicato dalle elettrici/dagli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui al comma 8, terzo periodo, e all'indirizzo indicato dalle elettrici/dagli elettori temporaneamente fuori provincia che hanno avanzato la richiesta di votare per corrispondenza, mediante raccomandata o con mezzo di analoga affidabilità, un plico contenente:

a) il tagliando elettorale in duplice copia. Il tagliando elettorale reca i dati anagrafici dell'elettrice/elettore e l'iscrizione nelle liste elettorali; il contenuto e la veste grafica del tagliando sono definiti dalla Ripartizione provinciale servizi centrali, sentita l'organizzazione più rappresentativa dei comuni;

b) la scheda o le schede di voto;

c) un'apposita busta piccola in cui inserire la scheda o le schede di voto dopo l'avvenuta espressione del voto;

d) un'apposita busta grande recante l'indirizzo dell'ufficio elettorale centrale presso la Ripartizione provinciale servizi centrali, da utilizzarsi per l'invio del tagliando elettorale e della busta piccola contenente la scheda o le schede di voto;

e) un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto per corrispondenza, il testo della vigente legge e le liste delle candidate/dei candidati.

10. Scaduto il termine prescritto per la presentazione della richiesta, il comune provvede a formare l'elenco delle elettrici/degli elettori che ai sensi del comma 8 votano per corrispondenza, e trasmette lo stesso all'ufficio elettorale centrale, per la formazione dell'apposita lista di cittadine/cittadini che votano mediante mezzo postale. Il comune procede, inoltre, a depennare i nominativi delle elettrici/degli elettori di cui sopra dalle liste delle/dei votanti della sezione, compilate ai sensi del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.

11. Espresso il proprio voto sulla scheda, l'elettrice/l'elettore che esercita il voto per corrispondenza introduce la scheda o le schede di voto nella busta piccola, ovvero nelle buste piccole, che sigilla e inserisce nell'apposita busta grande, in cui include altresì una copia del tagliando elettorale di cui al comma 9, comprovante l'esercizio del diritto di voto. Di seguito l'elettrice/l'elettore invia la busta grande a mezzo raccomandata a carico del destinatario all'ufficio elettorale centrale, cui la stessa deve pervenire entro e non oltre il venerdì antecedente il giorno della votazione. Il voto deve essere espresso con una penna con inchiostro di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda. La Ripartizione provinciale servizi centrali verifica la rispondenza del tagliando elettorale alle indicazioni della lista di cui al comma 10, introduce tutte le buste piccole pervenute e contenenti le schede di voto in un'apposita urna sigillata, all'interno della quale, in tal modo anonimizzate, restano custodite fino alle operazioni di cui al comma 12. Le schede e le buste piccole che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

12. La Ripartizione provinciale servizi centrali consegna senza indugio l'urna e la lista di cui al comma 10 all'ufficio elettorale di sezione appositamente nominato dalla sindaca/dal sindaco del comune di Bolzano per lo spoglio delle schede di cui al presente articolo, nella composizione di cui all'art. 1, commi da 17 a 25, della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4, e precisamente uno per ogni 5.000 schede o frazione di questa unità. L'ufficio elettorale di sezione è insediato entro le ore 20 della giornata delle elezioni e procede allo spoglio delle schede elettorali, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 27, 28 e 29, della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4. Alle operazioni del seggio sono presenti le/i rappresentanti di lista designati ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche. Le buste postali pervenute all'ufficio elettorale centrale dopo il termine di cui al comma 11, sono distrutte a cura della Ripartizione provinciale servizi centrali, che in merito redige apposito verbale.

13. Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza della legislatura provinciale, la Ripartizione provinciale servizi centrali invia alle elettrici/agli elettori residenti all'estero una succinta informativa sulla prossima indizione dei comizi elettorali, sulle modalità di espressione del voto per corrispondenza e sui termini per esercitare l'opzione per votare nel comune di iscrizione. Non si applica ai comuni della provincia la disposizione di cui all'art. 27, comma 2, del decreto del presidente della Regione 1° febbraio 2005, n. 1/L, e successive modifiche, recante «Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali».

14. Alle elettrici/Agli elettori residenti all'estero che optano per l'esercizio del diritto di voto direttamente presso il comune di iscrizione non è corrisposto:

a) il sussidio assistenziale di cui all'art. 76, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, e di cui ai rifinanziamenti disposti dalle leggi provinciali;

b) il corrispettivo del costo del biglietto di viaggio previsto dalla legge 26 maggio 1969, n. 241.

15. La giunta provinciale è autorizzata a rideterminare in economia le somme eventualmente presenti nel bilancio della Provincia sui relativi capitoli di spesa, ad eccezione di quelle ancora dovute alle cittadine/ai cittadini, ovvero a titolo di rimborso ai comuni, per le richieste avanzate in occasione di precedenti votazioni.

16. L'art. 21 della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1, è abrogato.

Art. 2.

Disposizioni concernenti la forma di governo e i rapporti fra gli organi della Provincia

1. La/Il presidente della Provincia è eletta/eletto dal Consiglio provinciale tra le proprie/i propri componenti, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di queste/questi. Per l'elezione della/del presidente della Provincia, i partiti o raggruppamenti politici presentano, tramite i rispettivi gruppi consiliari, una dichiarazione di governo.



2. Entro il decimo giorno successivo alla proclamazione della sua elezione, la/il presidente della Provincia presenta il programma di governo e la proposta di composizione della giunta provinciale, sulla quale chiede il voto del consiglio. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 50 dello statuto speciale, la proposta indica le consigliere/i consiglieri o le persone che non appartengono al consiglio chiamate/chiamati a comporre la giunta, le rispettive competenze e, tra queste/questi, coloro che sono chiamate/chiamati alla carica di prima/primo e di seconda/secondo vicepresidente.

3. La giunta provinciale è composta da un massimo di otto componenti oltre alla/al presidente della Provincia. La giunta rispecchia nella sua composizione la proporzione dei due generi esistente nel consiglio provinciale al momento della sua costituzione. Qualora nella composizione del consiglio provinciale uno dei due generi sia percentualmente minoritario, nella composizione della giunta la presenza di detto genere non può essere inferiore a quello stesso valore percentuale, con arrotondamento all'unità più prossima.

4. Su proposta della/del presidente della Provincia, il consiglio elegge le assessore/gli assessori con votazione unica, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta delle sue/dei suoi componenti. Qualora una o più persone proposte non dovessero far parte del consiglio provinciale, queste sono invece elette in una votazione separata con le modalità previste dall'art. 50 dello statuto speciale. Non è rieleggibile alla carica di assessora/assessore, se non dopo che siano trascorsi 48 mesi dalla cessazione dall'ultimo periodo di carica, colei/colui che ha ricoperto tale carica consecutivamente per tre legislature o ininterrottamente per 15 anni.

5. Il consiglio provinciale può esprimere la sfiducia nei confronti della/del presidente della Provincia unicamente eleggendo a maggioranza una successora/un successore. La mozione motivata deve essere sottoscritta da almeno un quarto delle consigliere/dei consiglieri e sottoposta a votazione per appello nominale. La mozione di sfiducia non è posta in votazione se non reca la proposta di una diversa candidatura alla presidenza della Provincia e un nuovo programma di governo, e non può essere discussa dal consiglio provinciale prima che siano trascorsi dieci giorni dalla sua presentazione. Su di essa il consiglio decide comunque entro i trenta giorni successivi. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti della/del presidente della Provincia comporta la decadenza dell'intera giunta provinciale. La successora/Il successore propone le nuove/i nuovi componenti della giunta secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4. Una mozione di sfiducia presentata nei confronti dell'intera giunta provinciale o della maggioranza delle/dei componenti della giunta si considera proposta nei confronti della/del presidente della Provincia; di conseguenza si applicano le disposizioni di cui al presente comma. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di un'assessora/un assessore comporta la decadenza di questa/questo dal mandato.

6. In caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte della/del presidente della Provincia, si procede all'elezione della nuova giunta provinciale ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4. Si procede parimenti a nuova elezione della/del presidente e della giunta, ovvero della sola giunta, in caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 5, periodi 5 e 7. Fino all'elezione della nuova giunta, la giunta provinciale dimissionaria rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per l'adozione degli atti indifferibili e urgenti. Le funzioni di presidente della Provincia sono assunte dalla prima/dal primo vicepresidente. Qualora singole/singoli componenti della giunta dovessero cessare dalla carica a seguito di decadenza, morte, dimissioni, approvazione di una mozione di sfiducia individuale o altra causa, il consiglio provinciale procede alla sostituzione degli stessi, su proposta della/del presidente della Provincia, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 4.

7. La giunta provinciale esercita collegialmente le proprie funzioni e, nel rispetto delle prerogative statutarie dei gruppi linguistici, delibera collegialmente a maggioranza dei voti.

Art. 3.

Spese per la propaganda elettorale

1. Le spese per la propaganda elettorale di ogni singola candidata/singolo candidato non possono superare l'importo massimo di 40.000,00 euro.

2. A prescindere dal mandatario, le spese per la propaganda elettorale vengono attribuite esclusivamente alla corrispondente candidata/al corrispondente candidato, anche se i costi sono sostenuti da terzi. Le spese per la propaganda elettorale di o per gruppi di candidate/candidati sono ripartite di conseguenza. Non sono attribuiti i costi sostenuti dai partiti e dalle liste che riguardano più candidate/candidati.


3. Per stabilire gli importi di cui ai commi 1 e 2 si considerano le spese al netto dell'IVA sostenute per tutte le iniziative collegate alla campagna elettorale e svolte nel periodo di tempo che va dal novantesimo giorno prima delle elezioni al giorno delle elezioni stesse.

4. Per spese relative alla propaganda elettorale s'intendono:

a) le spese per la creazione, la produzione, l'acquisto e l'utilizzo di materiale e mezzi per la propaganda, compresi i regali elettorali;

b) le spese per la distribuzione e l'impiego di questo materiale e questi mezzi, comprese le spese per l'utilizzo di spazi pubblicitari e per inserzioni sugli organi di stampa e spot sulle emittenti radiotelevisive, al cinema, nei teatri e su internet;

c) quella parte di costi derivanti dall'ideazione, realizzazione, stampa e distribuzione di riviste e bollettini informativi di associazioni e altre organizzazioni e riguardanti il sostegno di candidate/candidati.



5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione delle consigliere elette/dei consiglieri eletti, le/i rappresentanti delle liste che hanno partecipato alle elezioni, nonché tutte le candidate/tutti i candidati, anche le non elette/i non eletti, devono presentare all'ufficio di presidenza del consiglio della Provincia autonoma di Bolzano un rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale e dei contributi finanziari ricevuti. Le donazioni, le prestazioni in natura e i servizi ottenuti gratuitamente vanno indicati solo se superano l'importo di 5.000,00 euro. Le giustificazioni di spesa vanno conservate per un anno.

6. Per la verifica dei rendiconti l'ufficio di presidenza del consiglio della Provincia autonoma di Bolzano stipula una convenzione con l'organismo di valutazione dell'amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano. L'organismo di valutazione dell'amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano verifica la regolarità dei rendiconti presentati dalle candidate/dai candidati e dalle liste. Per la verifica dei dati sono utilizzati anche i listini prezzi dei diversi mezzi d'informazione. Qualora risultassero irregolarità nei singoli rendiconti, l'organismo di valutazione della Provincia le contesta alle interessate/agli interessati, che entro quindici giorni possono presentare i relativi documenti.

7. In caso di superamento del limite massimo di spesa di cui al comma 1, l'ufficio di presidenza applica una sanzione amministrativa pari al triplo dell'importo per il quale è stato superato il limite di spesa. Per le spese o le donazioni non dichiarate, la sanzione amministrativa è pari al triplo dell'importo non dichiarato.

8. In caso di mancata presentazione del rendiconto, la sanzione amministrativa applicata ammonta al triplo del limite massimo di spesa consentita. Per presentare i documenti è concessa una proroga di venti giorni dalla data dell'ingiunzione di pagamento.

Art. 4.

Denominazione di funzioni

1. Ove la presente legge impiega la forma maschile per la denominazione di funzioni, nel caso in cui tale funzione sia ricoperta da una donna, è da impiegare la forma femminile della relativa funzione.

2. Le denominazioni di funzioni riferite a persone, riportate nella sola forma maschile nella presente legge, si riferiscono indistintamente a persone sia di sesso maschile che di sesso femminile.

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull'unità previsionale di base 01110 a carico dell'esercizio 2013.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Bolzano, 8 maggio 2013

DURNWALDER

(*Omissis*).

13R00322

LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 2013, n. 6.

Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 21 maggio 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg

1. Il Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, istituito con la legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e di seguito denominato Centro, quale ente strumentale non economico della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, assume le funzioni della ripartizione provinciale competente per la sperimentazione agraria e forestale (33), che è soppressa a seguito dell'adozione dello statuto di cui all'articolo 6.

2. Il Centro svolge attività di ricerca, sperimentazione, innovazione anche tecnica, e provvede al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze nel settore agrario e forestale, agroalimentare e botanico nonché in tutti i settori connessi.

3. Per raggiungere i fini di cui al comma 2, il Centro continua a svolgere anche attività accessorie, connesse, strumentali o complementari ai fini istituzionali, incluse attività commerciali purché non prevalenti. Queste ultime devono essere dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate dal Centro nella sua attività istitu-



zionale, oppure essere strumentali al raggiungimento degli scopi del Centro o complementari alle sue attività, comprese le attività di rappresentanza e relazioni istituzionali e le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché di ricezione ed ospitalità.

4. Il Centro può collaborare con altri enti o imprese pubblici o privati, nazionali ed esteri - compresi istituti universitari - ed avvalersi dei loro servizi, verso rimborso o conguaglio delle spese. Esso può altresì servirsi dei laboratori scientifici della Provincia come pure di terreni di proprietà di terzi, presi in affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi.

5. Il Centro può anche eseguire lavori di sperimentazione e di analisi per conto di terzi. L'entità del rimborso spese per queste prestazioni è fissata dal Consiglio di amministrazione del Centro sulla base degli elementi di costo.

6. Presso il Centro è istituita una banca genetica per le varietà di piante esistenti e nuove, nonché a rischio di estinzione, dell'Alto Adige. Nella banca genetica sono raccolte anche le sementi. Finalità della banca genetica è raccogliere varietà di piante, immagazzinarle e controllarle periodicamente nonché rilevarne e classificarne le caratteristiche fenologiche e fisiologiche.

7. La Giunta provinciale può adottare anche misure a tutela di razze di animali domestici minacciate da estinzione.

Art. 2.

Beni

1. La Provincia è autorizzata a trasferire in proprietà ovvero ad assicurare comunque il godimento dei beni mobili ed immobili necessari all'espletamento delle attività del Centro. Le altre spese per il funzionamento e quelle per l'erogazione delle prestazioni di competenza del Centro sono a carico del bilancio del Centro medesimo.

Art. 3.

Patrimonio

1. Il Centro utilizza ed amministra i beni immobili già in possesso del Centro o messi a disposizione dalla Provincia, necessari all'espletamento della propria attività.

2. Il patrimonio immobiliare rimane di proprietà della Provincia ed è amministrato a cura e spese del Centro. Il patrimonio mobiliare, compresi i beni mobili registrati, sono acquisiti alla proprietà del Centro, che ne cura l'inventariazione e la gestione.

3. Le spese per la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici nonché le spese per l'acquisto di beni immobili destinati alla sperimentazione sono a carico del bilancio provinciale.

4. La costruzione di edifici e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono eseguiti di norma dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale Edilizia e servizio tecnico. In caso di necessità detti lavori possono anche essere eseguiti in amministrazione diretta dal Centro e a sue spese, ed in tal caso il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore o una direttrice dei lavori.

5. In caso di necessità, il Centro può costruire, a proprie spese, capannoni ed altri edifici di minore entità e a carattere non fisso, anche su terreni presi in affitto a scadenza almeno novennale, previo consenso del proprietario o delle proprietaria e nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Art. 4.

Finanziamenti e entrate

1. La Giunta provinciale mette a disposizione del Centro i mezzi finanziari necessari per le attività del Centro di cui all'articolo 1 attraverso assegnazioni a carico del bilancio provinciale.

2. Ogni entrata connessa con l'attività del Centro è versata direttamente al Centro.

3. Il ricavo dall'alienazione - deliberata dalla Giunta provinciale su proposta del Consiglio di amministrazione - di terreni agricoli e forestali affidati in gestione al Centro, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è reimpiegato di norma per l'acquisto di beni di natura analoga oppure per altri investimenti immobiliari urgenti.

Art. 5.

Personale

1. Il Centro si avvale di personale messo a disposizione dalla Provincia e di personale assunto dal Centro stesso per le attività aziendali, anche stagionali, nonché per particolari progetti e attività scientifiche.

2. Al personale dipendente del Centro, le cui spese sono a carico del bilancio del Centro, si applica, salvo diversa previsione dello statuto, il contratto collettivo di riferimento.

Art. 6.

Statuto


1. La Giunta provinciale approva lo statuto del Centro, che stabilisce:

- a) gli organi del Centro, la loro composizione e i loro compiti;
- b) l'articolazione della struttura dirigenziale e le direttive sulla struttura amministrativa del Centro;
- c) le attività principali del Centro;
- d) la gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale del Centro.

Art. 7.

Interpretazione autentica

1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il Centro ha natura di ente pubblico non economico.



Art. 8.

Abrogazione

1. La legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 13105 e 13235 a carico dell'esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, abrogata dall'articolo 8.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 15 maggio 2013

DURNWALDER

13A00323

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2013, n. 092/Pres.

Regolamento per l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'8 maggio 2013)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario);

Visto in particolare l'art. 29, comma 1, lettera d) della suddetta legge regionale, che prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione che disciplini l'accesso per via telematica alla banca dati del libro fondiario;

Visto inoltre l'art. 15 della sopra citata legge regionale, che garantisce l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario e demanda ad un regolamento la determinazione degli utenti abilitati all'accesso, la tipologia dei dati consultabili, ogni altra prescrizione, condizione e modalità per l'ottenimento del collegamento e per l'utilizzo dei dati;

Ritenuto nell'ambito del processo di adeguamento tecnologico del sistema tavolare di introdurre una nuova modalità esclusivamente on line di richiesta di accesso alla banca dati, comprensiva della collezione dei documenti;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 647 che ha approvato il "Regolamento per l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario)";

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento per l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario) l'accesso per via telematica alla banca dati informatica del libro fondiario di cui all'art. 15, comma 2, della legge regionale 15/2010, relativamente al giornale per atti tavolari, agli indici di ricerca e alla collezione dei documenti.

Art. 2.

Utenti abilitati all'accesso alla banca dati

1. L'accesso per via telematica è consentito, previa identificazione informatica:

a) allo Stato, alle Agenzie subentrante nelle funzioni dei Ministeri, alla Regione, agli Enti, Aziende ed Agenzie regionali nonché alle Province, ai Comuni, alle Unioni di comuni, alle Comunità montane e alle Unioni montane, i cui territori ricadono nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia;

b) ai Consorzi di bonifica, ai Consorzi di sviluppo industriale ed agli Enti industriali che operano nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;



c) alle imprese autorizzate ad esercitare l'attività bancaria o finanziaria, nonché ai concessionari di pubblici servizi, che operano nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

d) ai professionisti iscritti in albi, collegi ed ordini;

e) ai soggetti che svolgono ai sensi della vigente normativa attività professionale o istituzionale rispetto alla quale la conoscenza dei dati tavolari si pone in rapporto di oggettiva connessione strumentale.

2. I privati cittadini accedono alla banca dati previa identificazione informatica, con le modalità rese pubbliche attraverso il sito istituzionale della Regione, limitatamente ai beni immobili dei quali sono proprietari.

Art. 3.

Presentazione della richiesta di abilitazione

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 presentano la richiesta di accesso al servizio di consultazione della banca dati informatica esclusivamente in modalità telematica tramite il sito istituzionale della Regione.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 possono chiedere l'accesso al servizio di consultazione per sé stessi o tramite altro soggetto delegato; possono altresì richiedere ulteriori permessi di accesso al servizio di consultazione.

3. Con l'accoglimento della richiesta, il soggetto che acquisisce l'abilitazione al servizio di consultazione è denominato "amministratore" e può gestire ulteriori permessi di accesso assegnandoli ai propri collaboratori, denominati "amministrati", del cui operato è responsabile.

4. Per accedere al servizio di consultazione della banca dati, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, aderiscono, con modalità telematica, alla convenzione con cui l'amministrazione regionale disciplina gli obblighi degli utenti in relazione all'utilizzazione delle informazioni e dei dati personali acquisiti.

5. Il Direttore della struttura competente in materia di libro fondiario è autorizzato a predisporre la convenzione di cui al comma 4, approvandola con decreto.

Art. 4.

Modalità per l'accesso

1. Ciascun amministratore dispone di un permesso di accesso al servizio di consultazione, costituito da username e password, che gli permette, altresì, di attivare una specifica funzione operativa attraverso la quale attribuire direttamente ulteriori permessi di accesso.

2. La struttura competente in materia di libro fondiario, tramite il gestore dei servizi informatici della Regione, ha l'evidenza in tempo reale della banca dati aggiornata degli utenti abilitati.

Art. 5.

Modalità di pagamento

1. Il servizio di consultazione telematica del giornale per atti tavolari e degli indici di ricerca viene reso a titolo gratuito.

2. Il servizio di consultazione telematica della collezione dei documenti, per i soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 2, viene reso a titolo oneroso previo pagamento di un canone d'abbonamento annuale determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16 della legge regionale 15/2010.

3. Il pagamento viene effettuato attraverso l'area del sito istituzionale della Regione dedicata ai servizi tavolari.

Art. 6.

Durata dell'abilitazione

1. L'abilitazione ed i permessi di accesso concessi a titolo gratuito per il servizio di consultazione della banca dati informatica hanno durata triennale con decorrenza dalla data di accoglimento della richiesta.

2. L'abilitazione ed i permessi di accesso concessi a titolo oneroso per il servizio di consultazione telematica della collezione dei documenti hanno durata annuale con decorrenza dalla data del pagamento.

3. I soggetti abilitati possono chiedere, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, il rinnovo del servizio con le modalità indicate all'art. 3. In tal caso il rinnovo decorre comunque dal giorno successivo alla scadenza. Il mancato rinnovo comporta la disattivazione delle abilitazioni.

Art. 7.

Efficacia delle interrogazioni della banca dati del libro fondiario

1. I dati contenuti nella banca dati del libro fondiario, diversi dal numero progressivo annuale, data, ora e minuto di presentazione delle domande tavolari, rivestono valore meramente indicativo facendo fede esclusivamente quanto riportato nei libri fondiari, fino alla loro sostituzione con quelli tratti dai libri maestri informatizzati.

Art. 8.

Permessi d'accesso e responsabilità dell'amministratore

1. Tutti i permessi d'accesso sono strettamente personali e quindi non cedibili.

2. L'amministratore è responsabile dell'uso degli ulteriori permessi d'accesso attribuiti ai propri collaboratori.

Art. 9.

Utilizzo e trattamento dei dati

1. Le informazioni acquisite attraverso il collegamento alla banca dati del Libro fondiario possono essere utilizzate solo per i fini strettamente istituzionali o professionali dei soggetti autorizzati nel rispetto del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).

2. È vietata ogni manipolazione o estrapolazione dei dati resi disponibili.

3. Il trattamento dei dati contenuti nella banca dati informatizzata è effettuato nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 10.

Disabilitazione degli accessi

1. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 8 e 9 comporta l'immediata disabilitazione dal servizio, ferma restando ogni responsabilità civile o penale.

2. La struttura competente in materia di libro fondiario può limitare o revocare senza preavviso alcuno i permessi di accesso alla banca dati del libro fondiario, per motivi di sicurezza e d'ordine tecnico.

3. L'abilitazione viene disattivata in caso di mancata richiesta di rinnovo ai sensi dell'art. 6 da parte dei richiedenti.

Art. 11.

Controlli a campione

1. La struttura competente in materia di libro fondiario effettua, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) dei controlli periodici a campione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella richiesta di cui all'art. 3.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, si applicano decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento.

2. I soggetti attualmente assegnatari di login e password rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2003, n. 235 (Regolamento concernente l'accesso alla banca dati informatizzata del libro fondiario, attuativo dell'art. 21, comma 4 e 4 bis, della legge regionale 23/1997, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 5 della legge regionale 12/2003) presentano la richiesta di accesso con le modalità disposte dal presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, pena la disattivazione delle abilitazioni concesse.



Art. 13.
Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 235/2003.
2. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 5 gennaio 2004, n. 01/Pres. (Modifica al Regolamento concernente l'accesso alla banca dati informatizzata del libro fondiario, attuativo dell'art. 21, comma 4 e 4 bis, della legge regionale 23/1997, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 5 della legge regionale 12/2003).

Visto: IL PRESIDENTE: TONDO

13R00275

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2013, n. 10.

Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 49 dell'11 giugno 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro»

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente: «1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle finalità fissate in particolare dall'art. 1, comma 5, dello Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale:».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è inserito il seguente: «1 bis. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono realizzate direttamente o mediante la concessione di contributi ad amministrazioni pubbliche, organismi e associazioni senza scopo di lucro. Nella concessione dei contributi ad organismi e associazioni senza scopo di lucro costituisce elemento di preferenza la promozione, la valorizzazione e tutela della cultura veneta all'estero quale finalità statutaria principale del soggetto richiedente il beneficio.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro»

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole: «destinati ai soggetti» sono soppresse.

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è abrogata.

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole: «gli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)».

4. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente:

«2. Le iniziative regionali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono volte a:

a) diffondere e valorizzare fra le comunità venete all'estero la cultura e l'identità veneta, avendo particolare riguardo allo sviluppo di interrelazioni sociali, culturali ed economiche tra la Regione del Veneto e le realtà venete all'estero, nonché allo sviluppo delle professionalità dei giovani all'estero;

b) promuovere l'organizzazione di soggiorni culturali e di iniziative di turismo sociale nel Veneto;

c) promuovere rapporti di gemellaggio tra comuni ed accordi tra università, istituzioni scolastiche, associazioni per facilitare una maggiore sensibilizzazione ai problemi dell'emigrazione e per agevolare occasioni di conoscenza, di confronto e di scambio interculturali;

d) fornire assistenza nei casi in cui si verificano all'estero particolari eventi socio-politici;

e) curare e sostenere la diffusione, fra le comunità dei veneti all'estero, delle relative pubblicazioni e del materiale audiovisivo e/o radiofonico;


f) prevedere riconoscimenti per chi ha onorato il Veneto nel mondo.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro»

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, la parola: «promuove» è sostituita dalle seguenti: «può promuovere».

2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è abrogata.



Art. 4.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. Ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non più di quattro anni, che nel territorio della Regione intendano costruire o acquistare un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica, o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento di un immobile di proprietà o in usufrutto ad uso abitativo del proprio nucleo familiare, la Regione può concedere un contributo una tantum in conto capitale. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di attribuzione dei contributi e per garantire l'accesso alle fasce più deboli.»

2. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente:

«4. L'alloggio, per un periodo di cinque anni dalla data di assegnazione del contributo, non può essere destinato a uso diverso da quello di abitazione del titolare e del suo nucleo familiare, pena la revoca dello stesso.»

3. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente:

«5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere stati effettuati anche nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda; la realizzazione in tale periodo deve essere comprovata da idonea documentazione.»

4. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini della liquidazione del contributo, la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 1 deve essere prodotta, pena la decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre dell'anno di assegnazione del contributo medesimo.»

5. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è abrogato.

6. Il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è abrogato.

Art. 5.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro»

1. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole: «n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L10» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.»

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 6 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro»

1. L'art. 6 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è abrogato.

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 7 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro»

1. L'art. 7 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è abrogato.

Art. 8.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» e successive modificazioni

1. L'art. 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 8

Interventi socio-assistenziali

1. Ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da almeno un anno e da non più di tre, la Giunta regionale, in relazione a comprovate situazioni di particolare bisogno, può disporre il rimborso, anche parziale, delle seguenti tipologie di spese:

a) di viaggio, comprese le spese del nucleo familiare che viaggia assieme agli aventi diritto o che si riunisca agli stessi entro un periodo massimo di sei mesi;

b) di trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredo, del mobilio e di attrezzature varie;

c) di prima sistemazione;

d) di trasporto delle salme dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), dall'estero nel territorio regionale.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le situazioni di particolare bisogno e le modalità del rimborso delle spese di cui al comma 1.»

Art. 9.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro»

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, sono aggiunte le seguenti parole: «con particolare riguardo a quelle intese al mantenimento del patrimonio linguistico».



Art. 10.

Inserimento dell'art. 9 bis nella legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro»

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis
Iniziative e relazioni economico-sociali

1. La Regione riconosce, valorizza e sostiene le relazioni economico-sociali con le realtà imprenditoriali venete all'estero, anche in collaborazione con le associazioni, i comitati e le federazioni di cui all'art. 18, comma 2, lettere a) e c).

2. La Regione favorisce altresì rapporti di gemellaggio tra comuni ed accordi tra università, istituzioni scolastiche e associazioni, al fine di sviluppare produttive relazioni sociali, culturali ed economiche.».

Art. 11.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro»

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è aggiunta la seguente:

«c-bis) allo sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione e di informazione.».

Art. 12.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro»

1. L'art. 11 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 11
Formazione e aggiornamento culturale

1. La Regione promuove iniziative per la formazione, la riqualificazione professionale e l'aggiornamento culturale a favore dei seguenti soggetti che intendano mantenere la propria residenza all'estero:

a) i cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi;

b) il coniuge superstite e i discendenti fino alla quinta generazione dei soggetti di cui alla lettera a).».

Art. 13.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro»

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione promuove a favore dei soggetti di cui all'art. 11:

a) l'organizzazione di soggiorni culturali e di iniziative di turismo sociale nella Regione;

b) iniziative di scambio culturale, da realizzarsi in Veneto e nei paesi dove operano le collettività venete.».

2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è abrogato.

Art. 14.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro»

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole: «di cui all'art. 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 11».

Art. 15.

Modifica dell'art. 15 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro»

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole «di cui all'art. 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 11».

Art. 16.

Modifica dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» e successive modificazioni

1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituita dalla seguente:

«c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), dalle stesse designato;».


2. La lettera d) del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituita dalla seguente:

«d) da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) del Veneto;».

3. La lettera g) del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è abrogata.

4. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è aggiunta la seguente:

«g-bis) da un rappresentante dei giovani veneti od oriundi veneti entro la quinta generazione e di età compresa fra i diciotto e i trentanove anni, designato in sede del Meeting annuale di cui all'art. 16-bis.».



5. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni, dopo le parole: «almeno una volta all'anno» sono inserite le seguenti: «preferibilmente in una località del Veneto da definirsi, di volta in volta, nell'ambito del programma annuale di cui all'art. 14».

6. Al comma 6 dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti:

«comma 3».

7. Al comma 8 dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole: «alle spese di viaggio e ospitalità per i partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso totale o parziale delle spese di viaggio e ospitalità per i partecipanti di cui al comma 3,».

Art. 17.

Inserimento dell'art. 16 bis nella legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro»

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis

Meeting annuale del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero

1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l'importanza assunti dai giovani nell'ambito dell'associazionismo volto a garantire il mantenimento della cultura e dell'identità veneta all'estero, promuove la componente giovanile dell'associazionismo di settore operante in Veneto e all'estero, attraverso l'organizzazione del «Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero», di seguito denominato Meeting.

2. Il Meeting si svolge annualmente in una località individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui all'art. 16.

3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro la quinta generazione, di età compresa tra i diciotto e i trentanove anni, attivi nel mondo dell'associazionismo. Ciascuna associazione iscritta al registro di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), e ciascuna federazione o comitato iscritto al registro regionale di cui all'art. 18, comma 2, lettera c), designa, ai fini della partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto in possesso dei predetti requisiti.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l'organizzazione del Meeting nonché a rimborsare ai partecipanti le spese di viaggio e di ospitalità nei limiti e secondo le modalità stabilite con successiva deliberazione.».

Art. 18.

Modifica dell'art. 17 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro»

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale conferisce, secondo criteri e modalità da definirsi con apposito provvedimento, riconoscimenti agli emigrati veneti che con la loro attività abbiano onorato il Veneto nel mondo.».

Art. 19.

Modifica dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole: «La Regione riconosce le attività svolte dalle associazioni che operano a favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1 residenti all'estero o nel Veneto» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione riconosce il ruolo fondamentale dell'associazionismo operante nel Veneto e all'estero a favore dei veneti nel mondo e ne valorizza e sostiene l'attività».

2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituita dalla seguente:

«a) delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo;».

3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

«b) dei circoli aventi sedi all'estero, che abbiano almeno cinquanta iscritti e che operino con carattere di continuità, da almeno tre anni, a favore dei veneti nel mondo;».


4. La lettera c) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

«c) dei comitati o delle federazioni all'estero che svolgano attività con carattere di continuità da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato.».

5. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Presso la Giunta regionale è altresì istituito un elenco delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti che operino con carattere di continuità a favore dei veneti nel mondo e che abbiano un numero di iscritti inferiore a cinquanta.

2-ter. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le modalità e la documentazione necessaria ai fini della iscrizione delle aggregazioni nell'elenco di cui al comma 2 bis.».



6. Il comma 4-*bis* dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. La Giunta regionale può concedere alle associazioni, ai comitati e alle federazioni di cui alle lettere *a*) e *c*) del comma 2, secondo criteri e modalità da definirsi con apposito provvedimento, contributi annuali per le spese di funzionamento dagli stessi sostenute in stretto collegamento all'attività associativa svolta e debitamente documentate.»

Art. 20.

Abrogazioni

1. L'art. 48 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012» è abrogato.

Art. 21.

Disposizioni finali

1. La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 19 si applica anche ai circoli già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al registro regionale di cui all'art. 18, comma 2, lettera *b*), della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 165.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0170 «Iniziative per gli emigrati veneti» del bilancio di previsione 2013.

2. Agli oneri d'investimento derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0081 «Interventi nel campo delle abitazioni per i veneti rimpatriati» del bilancio di previsione 2013.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 giugno 2013

ZAIA

(Omissis)

13R00329

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-028) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 7 1 3 *

€ 2,00

